



Tribunale Ordinario di Gela
SEZIONE FALLIMENTARE UFFICIO DI GELA
ORDINANZA

Il Giudice dott.ssa Stefania Sgroi;

letti gli atti del procedimento per la composizione della crisi da sovraindebitamento, instaurato congiuntamente dai fratelli IUDICA GIOVANNA (c.f. [REDACTED]) e IUDICA FRANCESCO (c.f. [REDACTED]) iscritto al n. 4/2021 R.G.fall.;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.11.2021, tenuta ex art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020, l. conv. n. 77/2020, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19";

ritenuto che l'istanza della parte ricorrente, formulata nelle note scritte di udienza alla luce della previa dell'ordinanza del 06.08.2021, volta alla separazione della presente procedura in ordine alla posizione dei due ricorrenti, è meritevole di accoglimento, tenuto conto della facoltà, rimessa alla iniziativa della parte ricorrente, di instaurare un'unica procedura familiare ex art. 7-bis, l. n. 3/2012 ovvero singole procedure di piano del consumatore o di accordo, fermo restando il rispetto della disciplina di ciascuna di esse;

P.Q.M.

dispone, su istanza della parte ricorrente, la separazione della presente procedura con riferimento alla posizione dei due ricorrenti e per l'effetto:

onera il gestore della crisi di riformulare due proposte distinte di composizione della crisi da sovraindebitamento in base alla titolarità dei rispettivi debiti dei due ricorrenti, tenendo conto di tutti i debiti insoddisfatti di ciascuno dei ricorrenti, nel rispetto del principio della *par condicio creditorum* proprio della presente procedura concorsuale ex art. 6, co.1, l. n. 3/2012, tenendo conto altresì, con riferimento specifico ai debiti tributari, dei limiti alla rilevanza dell'eccezione di prescrizione dei debiti tributari dinanzi al presente Giudice ordinario, derivanti dalla riserva di giurisdizione in favore delle commissioni tributarie (cfr. in linea di principio, SS.UU. civ. n. 34447/2019), e osservando altresì le regole procedurali proprie di ciascuna delle due procedure così separate, nei termini di seguito precisati;

con riferimento specifico alla procedura di IUDICA GIOVANNA (c.f. [REDACTED]), dispone quanto segue:

riqualifica la procedura instaurata da IUDICA GIOVANNA (c.f. [REDACTED]), tenuto conto della tipologia dei suoi debiti alla luce della nozione di consumatore ex art. 6, co.2, lett. b), l. n. 3/2012, da intendersi come "specifica qualità della sua insolvenza finale" (cfr. Cass. civ. , sez. I, n.1869/2016, principio di diritto), come procedura di piano del consumatore;

visto l'art. 12-bis l. n. 3/2012;

fissa l'udienza del 03.03.2022, ore 9:00, onerando il gestore della crisi di dare comunicazione della proposta e del presente provvedimento, almeno 30 giorni prima di tale udienza, a tutti i creditori mediante raccomandata a/r oppure p.e.c.;

conferma la sospensione già disposta delle procedure esecutive e delle cessioni del quinto a carico della ricorrente, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, al fine di non pregiudicare la fattibilità del piano;

con riferimento specifico alla procedura di IUDICA FRANCESCO (c.f. [REDACTED]), dispone quanto segue:

riqualifica la procedura instaurata da IUDICA FRANCESCO (c.f. [REDACTED]) tenuto conto della tipologia dei suoi debiti, non sussumibili nella nozione di consumatore ex art. 6, co.2, lett. b), l. n. 3/2012, da intendersi come “specifica qualità della sua insolvenza finale” (cfr. Cass. civ. , sez. I, n.1869/2016, principio di diritto), come procedura di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento;

visto l’art. 10, l. n. 3/2012;

fissa l’udienza del 10.03.2022, onerando il gestore della crisi di dare comunicazione della proposta e del presente provvedimento, almeno 45 giorni prima di tale udienza, ai creditori presso la residenza o la sede legale, per telegramma, per raccomandata a/r, per telefax o per p.e.c. , al fine di consentire ai creditori stessi di fare pervenire al gestore della crisi, per telegramma, per raccomandata a/r, per telefax o per p.e.c. , una dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta almeno 10 giorni prima di tale udienza, con l’avvertimento che, in mancanza di tale dichiarazione, opererà il silenzio assenso;

dispone che sia data idonea forma di pubblicità alla proposta ed al presente provvedimento, mediante pubblicazione sul sito procedure.it, nonché mediante pubblicazione nel registro delle imprese, a cura del gestore della crisi e con spese a carico del ricorrente;

ordina, ove la proposta preveda la cessione o l’affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del presente provvedimento, sempre a cura del gestore della crisi, presso gli uffici competenti;

conferma il divieto già disposto per i creditori aventi titolo o causa anteriore, di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, di iniziare o proseguire azioni cautelari e di acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione non diventerà definitivo;

dispone, qualora sia raggiunto l’accordo, che il gestore della crisi trasmetta a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all’art. 11, co. 2, L. n. 3/2012, allegando il testo dell’accordo stesso;

avverte i creditori che nei 10 giorni successivi al ricevimento della relazione hanno la facoltà di sollevare contestazioni;

dispone che decorso tale ultimo termine, il gestore della crisi trasmetta al Giudice la relazione, allegando le contestazioni eventualmente ricevute, nonché un’attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.

Si comunichi, a cura della cancelleria, al ricorrente e al gestore della crisi.

Gela, 13 dicembre 2021

IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Sgroi